



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S. Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: [comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it](mailto:comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it)

## Ordinanza N. 47/2021 del 04/10/2021

**OGGETTO: Regolamentazione della fermata veicolare per gli utenti della farmacia di Piazza G.Leopardi;**

### IL SINDACO

SENTITE le richieste pervenute dalla popolazione circa la necessità di predisporre uno stallo per la fermata degli autoveicoli di coloro che si recano presso la farmacia di Piazza G.Leopardi;

VISTA l'emergenza sanitaria in atto che ha fatto diventare la "farmacia" un punto di riferimento unico dove acquistare un farmaco, ottenere informazioni sui vaccini e tamponi o avere tutti gli altri servizi connessi alla salute;

RAPPRESENTATO che la farmacia di Piazza G.Leopardi è l'unica presente sul territorio comunale;

VISTO che gli spazi disponibili alla fermata degli utenti, sono limitati ed il più delle volte occupati, tali da rendere difficoltoso se non impossibile a coloro che, per lo più anziani, necessitano effettuare operazioni di carico e scarico di presidi sanitari;

ACCERTATO che la predisposizione dello stallo, nonché l'interdizione al passaggio veicolare della parte ad est della piazza, da realizzarsi con blocchi di cls, non interesserà passi carrabili ne limiterà l'accesso alla piazza da parte dei frontisti;

RITENUTO, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover procedere alla realizzazione dello stallo di sosta generico sul lato sinistro del Monumento ai caduti sito in Piazza G.Leopardi, prospiciente l'ingresso della farmacia Scalzini nonché realizzare una barriera con massi in cls, da 1 mc/cad, per limitare la circolazione veicolare intorno del monumento stesso ordinandone la conseguente istituzione, tutto come meglio rappresentato nell'allegato grafico, parte integrante del presente atto;

ACCERTATO il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

VISTO il nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 1, lett. a) del Codice della Strada il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 C.d.S e specificatamente con riferimento all'art 6 comma 4, lett. d) dove è previsto che l'ente proprietario della strada può limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione del richiamato nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

RICHIAMATO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54;

### **ORDINA**

l'istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli degli utenti della locale farmacia di Piazza G.Leopardi e l'interdizione, con barriera in blocchi di cls, del passaggio veicolare intorno al monumento ai caduti, nei pressi dei civici 6-8 e 9 della predetta piazza;

### **AVVERTE**

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

### **DISPONE**

- che si provveda alla realizzazione dello stallo, al posizionamento dei blocchi di cls ed alla collocazione della segnaletica prevista dalla normativa vigente;
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi nelle bacheche comunali, nei posti di maggior frequentazione, pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni 15;

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

### **TRASMETTE**

la presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Belforte del Chienti (PEC: [tmc27358@pec.carabinieri.it](mailto:tmc27358@pec.carabinieri.it));




**IL SINDACO**

Dott. Ing. Massimiliano MICUCCI



# Comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Vista Aerea di Piazza G. Leopardi, con stallo da realizzare e blocchi in cls da posizionare



Blocchi in cls

Stallo sosta/fermata

0 10 20 m